CAMERA DEI DEPUTATI N. 123

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCHI, GONELLA GIUSEPPE, ABELLI, CRUCIANI, GRILLI ANTONIO

Presentata il 19 giugno 1963

Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, recante norme integrative per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, prevede l'esenzione per dieci anni da ogni tributo diretto sul reddito in favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole industrie che vengono a costituirsi sul territorio di comuni riconosciuti località economicamente depresse ed aventi popolazioni inferiore ai 10.000 abitanti. Non si nega che con questo provvedimento sia stato compiuto un notevole passo verso l'industrializzazione e l'attivazione di zone economicamente depresse e montane dove senza il provvidenziale aiuto dello Stato le condizioni generali non avrebbero consentito alcuno sviluppo.

Il progresso delle attività industriali e artigianali delle zone e dei territori eccentrici, lontani dalle grandi linee dei traffici sarebbe stato soffocato, ove non si fosse intervenuto come abbastanza efficacemente si è fatto anche con la legge 29 luglio 1957, n. 635.

Questa affermazione non ci consente però di negare alle imprese artigiane e alle piccole industrie, che in situazioni difficilissime sono riuscite a sopravvivere, il riconoscimento dei notevoli sacrifici e degli ancora maggiori meriti.

Quando poi queste piccole industrie e queste aziende artigiane, spesso in condizioni gravi, sono riuscite a creare impianti di ammodernamento per far fronte alle crescenti esigenze di sviluppo tecnico, allora significa che su queste attività la Nazione può contare anche per l'avvenire per cui s'impone un provvedimento atto ad evitare una evidente sperequazione sul piano pratico.

È per questo motivo che noi proponiamo, come già fu proposto nella scorsa legislatura, che venga modificato l'articolo 8 per la parte che riguarda le imprese artigiane e le piccole industrie già esistenti, estendendo ad esse, limitatamente per gli ammodernamenti e per gli ampliamenti apportati negli ultimi tre anni e che verranno in seguito apportati, i benefici previsti per le imprese artigiane e per le piccole industrie di nuova costruzione.

Ma oltre a questa modifica ce n'è un'altra da affrontare ed è quella che riguarda i comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti: già l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, consente di estendere i benefici concessi alle località economicamente depresse con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ai comuni con popolazione superiore purché si trovino in zone di riforma agraria.

È chiaro che nelle province in cui la quasi totalità dei comuni sono stati riconosciuti località economicamente depresse le condi-

zioni dei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti sono venute progressivamente peggiorando.

Detti comuni si trovano nella gran parte al centro di zone gravemente depresse e oltre a subire il danno della esclusione delle provvidenze in favore dei comuni circonvicini subiscono quello indiretto, ma altrettanto grave, del riconoscimento concesso appunto a queste località circonvicine.

Non si ritiene di dover stabilire qui quali debbano essere i comuni cui spetta il riconoscimento: naturalmente detto compito è riservato al Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647. Si ritiene però necessario stabilire che i benefici possono essere estesi soltanto a quei comuni con popolazione superiore che si trovano effettivamente in zone economicamente depresse.

Si tratta di garanzie necessarie, ma anche sufficienti.

Nella scorsa legislatura venne presentata dall'onorevole de Michieli Vitturi una analoga proposta di legge che venne largamente modificata prima dalla Camera e poi al Senato.

Si tratta della legge 13 giugno 1961, n. 526, che, in sostanza, portò a 20.000 abitanti il limite relativo ai comuni montani per il riconoscimento automatico di località economicamente depresse.

Tale legge non pare assolutamente idonea a risolvere i problemi esposti in questa succinta relazione, non solo per quanto riguarda i primi due commi dell'articolo 8 della legge 635 che sono rimasti invariati ma neppure per quanto si riferisce alle questioni affrontate e limitate ai comuni montani.

Si ritiene di dover anche a questo riguardo chiarire meglio la lettera e lo spirito delle modifiche apportate e per questo motivo abbiamo formulato anche per questa parte un nuovo testo che, d'altra parte trova conforto nelle stesse affermazioni fatte dal ministro delle finanze nella seduta del 25 gennaio 1961 della Commissione Finanze e tesoro del Senato: «in montagna accade che le aziende industriali non nascono, date le enormi difficoltà. Le uniche possibilità che si sono avute sono state quelle della bassa collina; dove il montanaro scende, ma è facile che si fermi, nella sua migrazione interna: prima di diventare disoccupato cittadino, viene reclutato dalle industrie del fondo valle; ciò che in parte avviene nei paesi più grossi (ecco perché si parla di comuni dai 10.000 ai 20.000 abitanti)..... Perché evidentemente la industria non va ad arrampicarsi in un centro montano, ma invece abbastanza facilmente va a stabilirsi in quei paesi che sono si nella zona di economia montana, ma sono abbastanza comodi quanto a vie di comunicazione.....

Almeno ci si può attaccare alla speranza di poter far sorgere qualche industria *pedemontana*, ma che sia nella zona dei consorzi di bonifica montana».

Onorevoli colleghi! Confidiamo che il Parlamento vorrà approvare questa proposta di legge, aiutare le zone economicamente depresse e compiere un altro passo in avanti sulla strada del progresso economico e sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, già modificato con legge 13 giugno 1961, n. 526, è sostituito dal seguente:

« Nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengono a costituirsi sul territorio di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e le imprese artigiane e le piccole industrie già esistenti e che negli ultimi tre anni abbiano riattivato ed ampliato lo stabilimento o provvedano a riattivarlo ed ampliarlo e si trovino sul territorio di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono esenti, per 10 anni dalla data di inizio della loro attività o dalla riattibazione od ampliamento, rilevabili con atto della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.

Il riconoscimento di località economicamente depresse, ai fini del comma precedente, è fatto con deliberazione del Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale potrà estendere i benefici anche ai comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria o in zone particolarmente depresse.

Sono riconosciuti di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i comuni situati in territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi o parzialmente appartenenti a territori classificati montani, nonché quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge citata, situati in comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Su tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati.

Agli effetti del presente articolo si intendino piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre cento operai.

Nei territori montani di cui al precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai ».